



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

CF/ 0008 946 008 3

Via S. Francesco, 441 - CAP 18018 - Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200

REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA PORTUALE DEDICATA ALLA NAUTICA DA DIPORTO IN ARMA DI TAGGIA (adottato con deliberazione C.C. N° 74 del 23.12.2014) (Modificato con deliberazione C.C. 10 del 16/03/2017)

TITOLO I

Art. 1 - Ambito di operatività del regolamento e definizioni

Il Presente regolamento disciplina la gestione nonché le prevalenti attività portuali di un approdo per la nautica da diporto svolte nell'ambito della struttura, in concessione demaniale marittima in capo al Comune di Taggia sita in località Lungomare (Arma di Taggia).

Ai fini del presente regolamento è considerato "ambito portuale":

1) il "porto turistico", sito alla foce del torrente Argentina in argini destro e sinistro con le opere amovibili ed inamovibili realizzate a terra e in specchio acqueo interno (darsena), allo scopo di servire alla nautica da diporto ed al diportista nautico anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

2) i "punti d'ormeggio" ricavati sulle opere arginali sulle sponde destra e sinistra del torrente Argentina

Ai fini del presente regolamento si intendono:

UNITA' DA DIPORTO: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

ORMEGGIO: sosta dell'unità da diporto in acqua o a terra nell'ambito portuale;

ASSEGNATARIO/DIPORTISTA: titolare di un ormeggio;

LISTA DI ATTESA: elenco delle richieste di soggetti aventi titolo per un posto di ormeggio;

CARATO: ognuna delle 24 quote di comproprietà di un'unità da diporto;

GESTORE: soggetto eventualmente affidatario del Comune per lo svolgimento di alcuni servizi portuali.

CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO: COMUNE DI TAGGIA IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA OVVERO IL SOGGETTO CHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL CODICE DEI CONTRATTI (DLGS163/2006 E SS.MM.II.) SI SIA AGGIUDICATO LA GARA E QUINDI RISULTI CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO NAUTICO AI SENSI DELL' EX ARTICOLO 45 BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE.

Il Comune nell'erogazione di tutti i servizi connessi alla gestione dell'Approdo, si impegna a rispettare i seguenti principi:

- 1. il principio di uguaglianza: le regole riguardanti i rapporti fra Utenti e Comune e l'accesso ai servizi portuali devono essere uguali per tutti senza nessuna discriminazione;*
- 2. il principio di imparzialità: il Comune ispira il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;*

3. *Il principio di partecipazione: la partecipazione dell'utente deve essere sempre garantita sia per tutelare la corretta erogazione dei servizi portuali sia per favorire la collaborazione nei confronti del Comune, l'utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano. L'utente può sempre presentare memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio;*
4. *il principio di efficacia ed efficienza: il Comune si impegna a gestire il servizio secondo criteri di efficacia ed efficienza adottando le necessarie misure organizzative;*
5. *il principio di informazione agli utenti: il Comune deve rendere note agli utenti le condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione dei servizi.*

Tutti i servizi, le comunicazioni, le informazioni e le istanze devono essere presentate presso il Servizio Demanio costituito presso il Comune.

Modalità di funzionamento della struttura

Art. 2 - Servizi portuali

Fermi restando i poteri di polizia e di vigilanza devoluti dalla legge all'Autorità Marittima, e la disciplina da questa emanata al riguardo con apposito regolamento, del porto il Comune di Taggia organizza e svolge nell'ambito portuale di cui all'art. 1 con le forme di gestione dei servizi pubblici di cui all'art. 113 e 113 bis TUEL D.L.gs n° 267 del 18/08/2000, le seguenti attività di servizio:

- A. Assistenza alle operazioni d'ormeggio e disormeggio delle unità da diporto;
- B. Predisposizione delle relative attrezzature, ivi compresa la posa in opera delle catenarie e dei corpi morti;
- C. Raccolta e ritiro dei rifiuti; dal sito di conferimento e raccolta;
- D. Rifornimento idrico;
- E. Fornitura d'energia elettrica;
- F. Predisposizione di misure antincendio;
- G. La messa in opera di panne galleggianti, materiali chimici disperdenti o assorbenti di prodotti petroliferi eventualmente dispersi nello specchio acqueo interno e nel porto canale a seguito di incidenti, avarie eccetera; secondo quanto disposto in materia dalla competente Autorità Marittima.
- H. Mantenimento in efficienza d'idonea organizzazione per la pulizia dello specchio acqueo interno alla darsena;
- I. Installazione e manutenzione di una stazione meteorologica costituita da:
 - 1 barografo
 - 1 termografo
 - 1 igrografoDetti gruppi di misura devono essere collocati in modo da rendere agevole per gli utenti la consultazione dei dati registrati, n° 1 bacheca per l'esposizione di bollettini meteo marini ed ogni altra notizia inerente alla navigazione e sicurezza in mare diramata dall'autorità marittima;
- J. Installazione di una stazione radio VHF per l'ascolto del canale di lavoro;
Detto ascolto dovrà essere effettuato dalle ore 08.00 alle ore 18.00 in alta stagione 8,00 12,00 in bassa stagione comunque secondo quanto disporrà l'Autorità Marittima.
- K. **Assistenza 24 ore giornaliere da parte dell'Ente titolare della struttura portuale** (modificato con D.C.C. 10/2017)
- L. (ABROGATA con D.C.C. 10/2017)
- M. **servizio per attività subacquee esistenti (diving)**

Art. 3 - Tariffe

Le tariffe dei servizi portuali sono approvate annualmente dal Comune entro la data d'approvazione del bilancio.

In caso di mancata approvazione s'intendono confermate le tariffe esistenti con l'incremento dell'indice ISTAT di dicembre dell'anno precedente ai sensi della legge 537/93.

Il Comune di Taggia percepisce dall'utenza il prezzo dei servizi.

Ogni area, sia essa appartenente allo specchio acqueo interno (cosiddetta darsena), o a terra, sarà soggetta all'applicazione della tariffa secondo l'uso e la destinazione ad essa attribuita.

Nelle tariffe è stabilita un'alta stagione da 1 giugno al 30 settembre ed una bassa stagione al 1° ottobre 31 maggio

Le tariffe praticate per i punti d'ormeggio sono determinate in misura fissa, di norma fatte salve eventuali modifiche e aggiornamenti tariffari deliberati dalla Giunta Comunale, con adeguamento annuale all'indice ISTAT rilevato al mese di dicembre per gli anni successivi.

Art. 4 – Modalità di pagamento

(articolo modificato con D.C.C. 10/2017)

I pagamenti dei servizi portuali devono essere effettuati: con bonifico bancario a favore del Tesoriere Comunale con l'indicazione della causale indicata dall'ufficio.

La fattura dovrà essere richiesta dall'assegnatario di portista e rilasciata dal Comune di Taggia.

Il pagamento inerente l'ormeggio annuale deve essere effettuato entro 40 gg. dalla data di esecutività del provvedimento di adeguamento tariffario.

Il Comune o il gestore rilascia all'utente, all'atto della presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento, la relativa fattura.

L'utente, titolare del posto barca, ogni anno, in sede di pagamento del corrispettivo dovuto, rinnoverà la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegando copia di un documento di riconoscimento, dal quale risulta che lui medesimo è proprietario o titolare di un contratto di leasing del natante ormeggiato al posto a lui assegnato, per il quale fornisce copia della polizza assicurativa, e per tale motivo è l'unico responsabile.

In mancanza di pagamento entro il termine sopra stabilito, è data facoltà di effettuare il versamento entro i tre mesi successivi con una maggiorazione pari al 10% del canone complessivo dovuto, più gli interessi di mora nella misura del tasso legale annuo (da calcolarsi sul totale per ogni giorno di ritardato pagamento).

Trascorso infruttuosamente il termine ultimo di pagamento (40 giorni **dalla data di esecutività del provvedimento di adeguamento tariffario + 3 mesi con maggiorazione del 10 %**) , il diritto all'ormeggio è da ritenersi decaduto previo avvio del relativo procedimento finalizzato sia alla decadenza e alla riscossione coatta del mancato introito.

Per le **assegnazioni in corso d'anno** l'assegnatario è tenuto al pagamento del dovuto contestualmente all' accettazione del diritto all' ormeggio.

In mancanza di presentazione della documentazione necessaria nei tempi richiesti , incluso il pagamento, il diritto all' assegnazione si intenderà decaduto.

1. Qualora l' accettazione in corso d' anno avvenga entro il 15 del mese la quota decorrerà dal 1 del mese corrente ;
2. Qualora l'accettazione avvenga oltre il 15 del mese la quota decorrerà del 1 del mese successivo .

Art. 5 - Personale addetto ai servizi portuali

I servizi portuali sono organizzati dal Comune, il quale può comunque affidarli a terzi attraverso le forme di gestione di cui all'art. 113 e 113 bis del TUEL, avvalendosi della facoltà accordata al concessionario con l'art. 45/b del Codice della Navigazione, fatti salvi i casi d'espressa autorizzazione rilasciata a privati dall'autorità competente in materia di demanio marittimo.

Art. 6 – Autorizzazione all'ormeggio nello specchio acqueo interno

L'autorizzazione all'ormeggio nella Darsena ha una durata massima quinquennale e comunque non può avere scadenza oltre la data del 31.12.2020 per effetto dell'art.1, comma 18 del D.L.194/2009 come da ultimo modificato [Legge di conversione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Sviluppo)], per i cui integrali contenuti il soggetto contraente si dichiara completamente edotto sollevando l'A.C. da ogni pretesa in relazione al potere di revoca e/o disdetta riservato alla Regione Liguria o da sopravvenuti dispositivi legislativi.

Per effetto della scadenza sopra richiamata non è possibile disporre proroghe agli assegnatari degli ormeggi, tuttavia qualora fosse concessa un'eventuale proroga della concessione demaniale al Comune di Taggia, l'Amministrazione Comunale valuterà, nel rispetto delle normative vigenti di concedere agli assegnatari degli ormeggi, un rinnovo previa richiesta scritta al Comune di Taggia prima della scadenza naturale dell'autorizzazione, accompagnata dalla completa documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti.

All'atto della "Proposta di assegnazione" formulata dal Comune di Taggia, l'"utente-assegnatario" ha trenta giorni di tempo dalla data di ricevimento della raccomandata, per comunicare la propria accettazione per iscritto.

Contestualmente all'accettazione, l'"utente-assegnatario" deve corrispondere l'importo annuale relativo all'ormeggio; (questi ha, pena la decadenza, un periodo corrispondente all'annualità pagata per occupare il posto di ormeggio, il posto deve essere occupato entro tre mesi dall'assegnazione pena la revoca della stessa.).

I canoni relativi al posto di ormeggio devono essere pagati entro il termine e con le modalità di cui al precedente art. 4 .

Il mancato pagamento comporta la decadenza dal posto di ormeggio e l'assegnazione dello stesso ad altro soggetto inserito nella "lista di attesa", predisposta secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Ove il titolare intenda rinunciare al posto assegnato prima della scadenza dell'autorizzazione è tenuto ad inviare al Comune comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, almeno un mese prima.

Si ribadisce che le assegnazioni di ormeggio in corso di validità all'entrata in vigore del presente regolamento all'atto della loro scadenza possono essere rinnovate una sola volta e comunque con una scadenza al 31.12.2020 per effetto della Legge di Stabilità 2013, per i cui integrali contenuti il soggetto contraente si dichiara completamente edotto sollevando l'A.C. da ogni pretesa in relazione al potere di revoca e/o disdetta riservato alla Regione Liguria o da dispositivi di legislativi.

Non è ammessa, la cessione a terzi del posto barca attraverso la cessione del natante o della imbarcazione, comportamenti difforni o in contrasto con tale disposizione danno luogo alla perdita del diritto d'ormeggio e alla segnalazione all'Autorità Marittima competente.

Art. 7 - Assegnazione degli ormeggi (Specchio acqueo interno – darsena)

Nessuna unità da diporto può essere ormeggiata nell'ambito portuale senza l'autorizzazione di cui al precedente art. 6., fatto salvo il diritto d'ormeggio per emergenza dell'unità da diporto in avaria.

Gli ormeggi sono assegnati dal Comune.

L'assegnazione dei posti che si sono resi disponibili per le singole categorie di unità da diporto avviene sulla base dell'ordine cronologico di inserimento nelle liste di attesa di cui all'art. 13. I posti assegnati possono rimanere non occupati dall'assegnatario per un periodo non superiore a tre mesi. Ove l'assegnatario desideri mantenere un fuori porto superiore ai tre mesi egli dovrà preventivamente richiedere al Comune, un'autorizzazione adeguatamente motivata pena la decadenza del posto di ormeggio assegnato, che verrà effettuato previo avvio del procedimento.

Nel periodo dei tre mesi il Comune ha la facoltà di occupare il posto barca con un utente che ne faccia richiesta per tutta il periodo del fuori porto.

Il diportista assegnatario comunque risponde delle spese dalla data di accettazione dell'assegnazione.

Le richieste di ormeggio devono essere presentate o inviate esclusivamente al Comune **con domanda in bollo** competente e devono essere accompagnate dalla prova del possesso dell'unità da diporto.

Per l'unità da diporto immatricolata, ove necessaria, è richiesta la licenza di navigazione accompagnata da copia del contratto e dalla polizza di assicurazione, l'assegnazione del posto di ormeggio è rilasciata unicamente al possessore o ai possessori aventi almeno la maggioranza dei carati.

Nel caso di società di capitali è fatto obbligo al rappresentante legale di fornire copia autenticata dell'atto di costituzione con l'indicazione dei rappresentanti legali e consiglieri, nonché l'elenco dei soci con le rispettive quote di proprietà dell'unità. Per le unità da diporto non immatricolate, la proprietà deve essere comprovata dall'autocertificazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.Lgs 445/2000, con copia della polizza di assicurazione del contraente proprietario

La richiesta d'ormeggio inoltre deve essere corredata da una scheda tecnica dell'unità da diporto contenente tutte le informazioni necessarie alla determinazione della quota di ormeggio e alla identificazione dell'unità stessa.

Per le unità da diporto immatricolate tutti i proprietari devono esibire la licenza di abilitazione alla navigazione.

E' consentito che l'unità possa essere intestata a persona diversa dall'assegnatario solo ed esclusivamente nel caso in cui essi siano genitori, fratelli, figli, coniuge.

E' consentita l'assegnazione di un posto d'ormeggio al richiedente che sia firmatario di un di contratto di locazione con società finanziaria (leasing) dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell'unità per l'intero periodo di durata dell'assegnazione.

L'assegnatario deve altresì presentare la fattura di acquisto dell'unità, in sostituzione della fattura una dichiarazione di atto notorio di avvenuto acquisto, il contratto e la polizza assicurativa intestata allo stesso assegnatario, ovvero una dichiarazione di atto di notorio che il natante sia di sua proprietà,.

L'assegnatario deve provvedere a produrre la documentazione fotografica del natante.

Ai fini del presente regolamento si considerano componenti del nucleo familiare del Titolare del posto barca o assegnatario di un ormeggio:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli ed equiparati (gli equiparati ai figli legittimi sono: adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge)
- i figli, purché non coniugati;

Colui che faccia parte del medesimo nucleo familiare dell'assegnatario di un ormeggio nello specchio acqueo interno (darsena) non può essere a sua volta assegnatario di un altro ormeggio nella Darsena.

L' assegnatario di un ormeggio all'interno dello specchio acqueo della Darsena, attribuito secondo le liste d'attesa, per le diverse categorie oltre a non essere debitore nei confronti del

Comune di Taggia, non deve essere infine incorso, nell' ultimo quinquennio, in violazione alle norme del Regolamento Comunale, definitivamente accertate, relative all'utilizzo di ormeggio nello specchio acqueo interno (darsena), in caso affermativo, l'assegnazione non è ammissibile e comporta la cancellazione dalla lista d'attesa.

Art. 8 – Mantenimento del posto di Ormeggio

L'autorizzazione all'ormeggio è valida per i periodi stabiliti nel presente regolamento a condizione che:

- il pagamento sia effettuato entro i termini previsti dal presente regolamento;
- uso del natante in modo esclusivo
- non siano variati i dati relativi ai proprietari dell'unità nella misura, espressa in carati, prevista dal presente regolamento;
- non sia stata sostituita l'unità da diporto senza specifica autorizzazione;
- non risulti una specifica rinuncia presentata dall'assegnatario, come previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

Ciascun assegnatario diportista è tenuto a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito ai dati anagrafici e alla proprietà navale dell'unità.

Al riguardo, è istituito e predisposto dal Comune apposito elenco dei posti d'ormeggio, dati tecnici delle unità, e relativi dati anagrafici degli utenti.

Il rinnovo dell'autorizzazione all'ormeggio nello specchio acqueo interno, per i soggetti già titolari di un'autorizzazione con scadenza prorogata al 31/12/2014 è subordinato anche a quanto contemplato nel presente articolo.

Il Comune si riserva il diritto di variare la disposizione dei posti barca per ragioni di sicurezza, efficienza, mantenendo i diritti agli utenti assegnatari.

Art. 9 – Cambio unità da diporto

In nessun caso è consentita l'occupazione del posto di ormeggio con unità diversa da quella autorizzata, anche se della stessa categoria.

La mancata osservanza di tale disposizione comporta la decadenza del posto di ormeggio.

Il cambio di unità da diporto può essere concesso, a domanda dell'interessato esclusivamente nei limiti della categoria di appartenenza.

L'autorizzazione al cambio è rilasciata in forma scritta dal Comune previa annotazione delle modifiche sull'elenco di cui al precedente articolo.

Il cambio di unità di diporto per categoria diversa da quella di appartenenza comporta l'iscrizione nella lista di attesa nella qualità di "rinunciatario" ed avrà la priorità data secondo la delibera di Consiglio Comunale regolante i criteri di formazione delle liste d'attesa.

Per poter provvedere a qualsiasi cambio di unità da diporto dovrà essere presentata anche la documentazione fotografica della nuova unità.

Art. 10 – Vendita – cessione unità – divieti

La vendita a terzi dell'unità prevista nell'assegnazione del posto di ormeggio non comporta per l'acquirente il diritto al subentro nel posto medesimo, anche se il venditore non intende più occuparlo.

L'assegnatario non deve in nessun caso permettere ad altri l'occupazione del posto di ormeggio assegnato.

Non è consentita la cessione a terzi del posto di ormeggio assegnato.

La successiva vendita dell'intera quota o parte di essa comporta la perdita del diritto di ormeggio ed il subentro di altro soggetto in base all'ordine di precedenza risultante dalla lista d'attesa ed in relazione alla categoria dell'unità.

Se l'assegnazione dell'ormeggio sin dall'origine è in capo a due o più soggetti comproprietari dell'unità, essi continuano ad avere il diritto ad occupare l'ormeggio finché il titolare mantiene la maggioranza dei carati.

Quanto precede, non si applica per i trasferimenti mortis causa: in tal caso gli eredi, legittimi o testamentari, possono diventare assegnatari dell'ormeggio sempre che ne facciano richiesta scritta al Comune entro 60 gg dal decesso del titolare, pena la decadenza dell'assegnazione dell'ormeggio, e sempre che, nel caso di unità immatricolate, essi siano divenuti proprietari per almeno la maggioranza dei carati. Le variazioni di proprietà e dei dati anagrafici devono essere sempre tassativamente portate a conoscenza dell'Ufficio Demanio del Comune, entro lo stesso termine.

Ogni tipo di comunicazione inerente al posto di ormeggio e gli ordinativi di pagamento sono inviati esclusivamente al titolare del posto di ormeggio, il quale, agli effetti del presente regolamento, è considerato sempre l'unico responsabile sotto ogni profilo.

Art. 11 – Obblighi

In caso di pronunciata decadenza dall'ormeggio o di rinuncia volontaria l'assegnatario deve lasciare libero il posto entro il termine massimo giorni 30 dalla data di notifica del relativo provvedimento, provvedendo a sue spese al trasferimento dell'unità da diporto fuori dall'ambito portuale, come definito dall'art. 1 del presente regolamento.

In caso di inadempienza il Comune procede senza ulteriore avviso alla rimozione d'ufficio dell'unità con ormeggio della stessa nelle aree a terra e con addebito delle spese, nessuna esclusa od eccettuata, a carico dell'inadempiente, fatto salvo inoltre ogni eventuale risarcimento danni (il recupero delle predette spese può essere effettuato anche attraverso le ordinarie vie giudiziarie), correndo in tale ipotesi l'uso senza titolo del demanio marittimo, l'abuso comporterà la segnalazione alla autorità competente per la gestione dei beni del demanio marittimo per i provvedimenti e le sanzioni previsti dal vigente codice della navigazione.

Il provvedimento di decadenza è preceduto dall'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/90.

Art. 12 – Preavviso di uscita

Qualora, l'assegnatario intenda lasciare libero il posto di ormeggio per qualsiasi motivo, e per un periodo superiore a sette giorni, deve comunicare preventivamente al Comune la data di uscita e quella di rientro.

Il Comune, ha la facoltà di disporre per l'utilizzazione dell'ormeggio in assenza dell'assegnatario applicando per l'uso la tariffa giornaliera riferita alla categoria di appartenenza dell'ormeggio.

Art. 13 – Liste di attesa

Per ogni categoria di imbarcazione, è costituita apposita lista di attesa per coloro che presentano richiesta di ormeggio, ordinata cronologicamente.

Altresì, sempre per ogni categoria di imbarcazione, è costituita apposita lista di attesa per gli assegnatari che intendono rinunciare al proprio posto di ormeggio per occuparne un altro di diversa categoria.

I posti barca sono assegnati alternativamente in base alle due liste di attesa: l'assegnazione per ciascuna categoria va a favore di chi tra quelli inseriti nelle due graduatorie risulti aver avanzato per primo la relativa domanda.

Chi intende ottenere l'iscrizione nelle liste di attesa deve presentare dal 1° al 31 gennaio apposita istanza (in bollo) al Comune.

Qualora dovessero verificarsi difformità in ordine alla proprietà rispetto a quanto dichiarato per l'inserimento nella lista di attesa, l'iscrizione decade immediatamente con provvedimento motivato.

Se all'atto dell'assegnazione le dimensioni dell'unità risultano diverse relativamente ai parametri della categoria indicata nella domanda per la lista, l'assegnazione decade immediatamente.

Nelle domande di iscrizione in lista di attesa deve essere indicata chiaramente la categoria; eventuali istanze prive di tale dato **sono considerate nulle**.

Ogni anno il Comune predispone le liste di attesa aggiornate entro il 1° Marzo; le stesse sono rese pubbliche mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Le liste di attesa saranno oggetto di una conferma scritta obbligatoria da presentare od inviare al Comune di Taggia Ufficio Patrimonio, a pena di esclusione, esclusivamente dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno

Ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento l'assegnatario, in base alle liste di attesa, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'assegnazione deve presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva di notorietà con quale si dichiara che non ci sono all'interno del proprio nucleo familiare titolari di un posto di ormeggio nello specchio acque interno (darsena) e di non essere in una situazione debitoria con il Comune di Taggia.

Art . 14 – Categorie imbarcazioni e criteri di classificazione

Al fine dell'assegnazione e dell'applicazione della tariffa di ormeggio, le unità da diporto vengono suddivise nelle seguenti categorie, in base al loro ingombro in lunghezza:

Categoria "A" da ml 4,00 a ml 4,99;

Categoria "B" da ml 5,00 a ml 5,99;

Categoria "C" da ml 6,00 a ml 6,99;

Categoria "D" da ml 7,00 a ml 7,99;

Categoria "E" da ml 8,00 a ml 9,50;

La misurazione delle imbarcazioni per la classificazione nelle singole categorie, è stabilita secondo la lunghezza fuori tutto, comprese le appendici, motori fuori bordo, ecc.

Il Comune effettuerà anche attraverso il proprio personale o suo delegato la misurazione dell'unità onde determinare la effettiva misura del fuori tutto in base alla quale verrà stabilita la categoria di appartenenza. Potrà, se del caso, essere richiesta a Enti specializzati (RINA) e la misurazione verrà effettuata in contraddittorio.

Art. 15 – Zone di ormeggio

Le zone di ormeggio disciplinate dal presente regolamento sono stabilite dal regolamento della Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale di Sanremo, fatte salve eventuali disposizioni più prudenziali adottate dal Comune di Taggia.

Il Comune di Taggia riserva un numero massimo di 4 posti per unità da diporto dedicata all'attività di pesca professionale di pescatori che siano residenti nel Comune di Taggia; tali posti sono concessi a titolo gratuito. Qualora tali posti si rendessero disponibili per assenza di domanda, gli stessi verranno assegnati agli utenti precari.

Art .16 – Ormeggi nel porto canale

Gli ormeggi nel porto canale sono soggetti alle medesime normative indicate per gli approdi in darsena.

Detti ormeggi sono limitati all'alta stagione che come definita nel presente Regolamento decorre dal 1° Giugno e termina il 30 Settembre.

Le domande per l'ottenimento di un ormeggio nel porto canale devono essere presentate dal 1° Gennaio.

L'assegnazione dei posti avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste scritte presentate al Comune o suo gestore, fino all'esaurimento del numero degli ormeggi previsti nel porto canale che è subordinato alle condizioni batimetriche del fondale.

Alla comunicazione per la conseguita autorizzazione all'ormeggio l'utente diportista è obbligato al versamento di una caparra confirmatoria (deposito cauzionale) nella misura di € 30.00 (trentaeuro/00).

Detta caparra è valida anche come anticipo della quota di ormeggio.

E' considerato inadempimento da parte dell'assegnatario dell'ormeggio la mancata occupazione del posto trascorse 24 ore dalla data di decorrenza dell'autorizzazione all'ormeggio.

Art. 17 – Unità in transito

N° 2 ormeggi, come indicati nella planimetria all. A sono riservati alle unità in transito.

Detti posti di ormeggio sono segnalati con l'apposizione della dicitura "riservato a unità in transito".

La permanenza in banchina delle unità da diporto in transito è fissata in massimo giorni 5 (cinque). In caso di disponibilità dell'altro posto, può essere prorogata solo per una volta di ulteriori giorni 3 (tre).

Chiunque voglia usufruire di ormeggio in transito deve farne richiesta al Comune, o al suo gestore, specificando le caratteristiche dell'imbarcazione nonché la presumibile durata della sosta in porto.

Le unità in transito sono tenute al pagamento delle quote di ormeggio nella misura del periodo di occupazione considerando "giornata" anche una qualsiasi frazione della stessa.

Art. 18 – Norme per le "Derive"

Nell'ambito portuale è individuato un ormeggio per natanti tipo derive.

Ogni natante tipo deriva deve essere obbligatoriamente munito di un carrello di alaggio funzionante, pena la revoca diritto alla sosta.

L'area indicata nella planimetria allegata al presente regolamento indica la zona ad essi riservata.

In tale area sono riservati tre posti per le derive dedicate all'utenza turistica e non già titolari di posto barca o di altro qualsiasi ormeggio, solo nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 30 settembre.

Tali posti possono essere occupati dall'utente per periodo massimo di sette giorni nell'arco del mese solare eventualmente prorogabile in caso di disponibilità del posto.

Chi vende la sua deriva e non la sostituisce con altra di sua proprietà, previa autorizzazione del Comune perde il diritto allo spazio riservatogli.

E' fatto obbligo a tutti i titolari di derive, una volta varato il natante, di rimettere al posto assegnato il carrello porta barca, i sacchi delle vele ed altro materiale non più necessario dopo il varo.

Il posto assegnato è mantenuto pulito e in ordine così come viene consegnato. Qualora l'assegnatario debba effettuare lavori di manutenzione deve inoltrare specifica comunicazione al Comune e presentare una cauzione di €. 25,00 (venticinque) da restituirsi ad avvenuto controllo delle condizioni di cui al presente punto.

Non è imputabile all'Amministrazione Comunale e all'eventuale gestore del servizio portuale, responsabilità alcuna in ordine a furti o atti vandalici arrecati alle unità da diporto tipo derive.

Nell'armare il natante l'utente deve prestare attenzione a non disturbare i propri vicini ed a non invadere gli spazi altrui

Qualora si verificano nell'arco dell'anno più di tre richiami in merito alla inosservanza delle predette norme, salvo che gli stessi non costituiscano più grave reato, il titolare di posto per derive perde ogni diritto all'occupazione.

L'uso dello spazio destinato alle derive comporta il versamento di una tariffa di € 200,00 all'anno aggiornata ogni anno all'indice ISTAT.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ATTINENTI LA NAVIGAZIONE E IL TRAFFICO MARITTIMO NELL'AMBITO DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE

Art 19 - Limiti di velocità

La velocità delle unità da diporto in genere, in navigazione nell'ambito portuale ed in prossimità di esso, non può superare i 2 nodi, e comunque deve essere compatibile con criteri di prudenza e di sicurezza tali da prevenire situazioni di pericolo e di danno ai terzi ed alle opere portuali.

Le unità sia in uscita sia in entrata procedono tenendo la destra.

Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata.

Restano ferme tutte le norme per evitare gli abbordi in mare.

Le operazioni di ingresso e di uscita dal porto deve essere eseguita esclusivamente a motore.

Art. 20 - Sicurezza della navigazione

Ogni unità da diporto deve essere munita di adeguati e dignitosi parabordi in numero e dimensioni sufficienti da sistemarsi secondo l'arte marinara; altresì deve possedere tutti i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione; e deve essere scongiurato ogni pericolo di incendio.

Art. 21 – Norme per l'Ormeggio

E' vietato ingombrare con traversini od altro i posti di ormeggio liberi.

E' altresì vietato spostare unità o abbattele la prora per occupare o coprire un tratto di banchina libera.

Le unità da diporto in disarmo devono essere tenute in perfette condizioni di navigabilità ed essere pronte ad effettuare immediatamente eventuali spostamenti ordinati dalla locale Autorità Marittima

L'ormeggio, nello specchio acqueo portuale, salvo casi di emergenza, è vietato utilizzando l'ancora.

Nel caso di salpamento di ancore incattivate, per evitare pericolosi spostamenti subacquei degli ormeggi altrui, è vietato ricorrere a manovre di forza.

In tali circostanze si devono usare le cautele della buona arte marinaresca ed eventualmente ricorrere all'aiuto di un sommozzatore autorizzato.

Tutte le unità devono essere ormeggiate a regola d'arte ed essere pronte ad eventuali spostamenti disposti dalla locale Autorità Marittima per motivi di ordine e di sicurezza; a tale scopo il proprietario dell'unità, al momento dell'assegnazione dell'ormeggio deve comunicare, al gestore del porto, i nominativi delle persone alle quali rivolgersi in caso di sua assenza, tenendo presente la circostanza che gli spostamenti delle unità in porto per ordine dell'Autorità Marittima devono avvenire prontamente, a tal proposito si rinvia alle norme di diritto della navigazione che consentono all'Autorità Portuale il taglio degli ormeggi.

Qualora, in caso di cattivo tempo, vengano affondati ancorotti, cime o catene queste devono essere opportunamente segnalate ed affondate.

Gli assegnatari diportisti delle unità che hanno steso cime o catene, sono ritenuti responsabili degli eventuali danni provocati dalla mancata o difettosa segnalazione degli stessi ormeggi.

Tutti i servizi (alaggio, varo, ecc..) devono essere richiesti di volta in volta secondo le modalità stabilite dalla locale Autorità Marittima..

Tutte le unità devono essere ormeggiate di punta negli spazi assegnati, i quali non possono essere modificati senza il preventivo consenso dell'Autorità Marittima.

E' facoltà dell'Autorità Marittima, per motivi di ordine e di sicurezza, cambiare in qualunque momento il posto di ormeggio. In tale ipotesi la relativa manovra è eseguita a cura del proprietario dell'unità e con il suo equipaggio. Nel caso in cui l'imbarcazione è priva di equipaggio, la manovra è eseguita dal personale a disposizione dell'Autorità Marittima, a spese e rischio del proprietario.

Art. 22 - Responsabilità civile

Dei danni derivati da avverse condizioni meteo marine, da deficienza di ormeggi e da qualsiasi altra causa, risponde direttamente, verso gli aventi diritto, il diportista assegnatario dell'unità che ha causato i danni medesimi.

Per qualsiasi incidente che dovesse occorrere per atto, fatto colposo o doloso, commesso dall'assegnatario diportista, il Comune resta manlevato da qualsiasi azione da parte di coloro a cui spetta.

Il Comune, o il gestore, sono tenuti a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente durante lo svolgimento dei servizi portuali, adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, e provvedendo a stipulare adeguata copertura assicurativa.

Il Comune, o il gestore, non risponde di eventuali furti e danneggiamenti che dovessero verificarsi sulle unità nell'ambito portuale.

Art. 23 - Ormeggio e operazioni a terra

Le aree dell'ambito portuale devono essere sgombre salvo specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima e quanto previsto dalla planimetria allegata.

L'area distinta dalla lettera T indicata nella planimetria allegata, è riservata ad eventuali operazioni che rendono necessario l'ormeggio a terra delle unità.

L'ormeggio a terra di unità deve essere preventivamente autorizzato dal Comune ai sensi del presente regolamento e del regolamento emanato dalla Capitaneria di Porto. Al termine del periodo di ormeggio a terra l'assegnatario diportista è tenuto a provvedere alla pulizia dell'area.

Durante il periodo di ormeggio a terra a bordo dell'unità non devono essere custoditi materiali facilmente infiammabili. L'unità deve essere senza carburante.

L'ormeggio a terra deve essere eseguito in tutta sicurezza.

Art. 24 - Divieti

Nell'ambito del porto sono vietati:

- a)** la balneazione;
- b)** lo sci nautico, nello specchio acqueo prospiciente l'imboccatura del porto ed all'interno di esso;
- c)** depositare combustibili di qualunque genere nell'ambito portuale;
- d)** gettare in mare immondizie, olio, nafta e qualsiasi materiale che possa comunque inquinare lo specchio acqueo portuale;
- e)** ingombrare i pontili e le passerelle con materiali vari, rifiuti e simili;
- f)** esercitare qualsiasi attività di pesca dalle banchine e nello specchio acqueo portuale;
- g)** occupare aree portuali con imbarcazioni, attrezzi, reti da pesca e qualsiasi materiale senza espressa autorizzazione;
- h)** tenere in moto i motori stando all'ormeggio;

- i) qualsiasi ancoraggio alla ruota, salvo casi eccezionali dovuti ad avverse condizioni meteo marine;
- l) collocare tende o qualsiasi altra installazione ad uso campeggio, anche temporaneo, nell'ambito portuale ed in tutte le aree demaniali marittime adiacenti;
- m) provocare rumori molesti, anche con apparecchi audiovisivi tenuti ad alto volume;
- n) praticare lo sport del wind surf;
- o) in mare o sul suolo, a seguito del lavaggio di ogni tipo di unità lo scarico di acque reflue;
- p) la pulizia delle unità o di loro parte con l'uso di sostanze non biodegradabili o contenenti fosfati;
- q) la circolazione di ogni genere di veicolo, se non relativa all'accesso, all'uscita, alle operazioni di carico e scarico e limitatamente al tempo necessario per le stesse;
- r) calpestare le aiuole ed introdurre animali;
- s) **circolare con velocipedi, ciclomotori e motocicli sulle banchine e sui pontili.**

Il Comune, nei punti più opportuni dell'ambito portuale, colloca appositi cartelli segnalanti i divieti vigenti;

Art. 25 – Controlli

Fermi restando gli obblighi degli assegnatari diportisti previsti dalle norme vigenti in materia di arrivo e partenza nei porti, il Comune, o suo gestore, dovrà tenere un registro aggiornato dove segnare gli arrivi e le partenze delle unità ormeggiate nell'ambito portuale, tenendo lo stesso a disposizione dell'Autorità Marittima locale, su cui vengono annotati:

- nome dell'unità
- dimensioni e stazza lorda
- estremi del pagamento dell'eventuale tariffa
- data e ora di arrivo e prevista partenza
- porto di provenienza e di destinazione
- generalità del proprietario o del comandante dell'unità
- lista nominativa dell'equipaggio e dei passeggeri.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' INERENTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO PORTUALE.

Art. 26 – Riparazioni e lavori

Sono consentite previa comunicazione al Concessionario e all'Autorità Marittima solo ed esclusivamente le operazioni di alaggio, varo e sosta in area riservata, individuata nella planimetria allegata al presente regolamento (allegato A) solo per comprovate condizioni di non navigabilità.

Art. 27 - Alaggio e varo

Coloro che intendono alare o varare la propria unità da diporto devono presentare istanza al Comune, o proprio gestore, almeno 24 ore prima delle operazioni e fare sì che la zona di alaggio sia opportunamente sgombera da cose o persone non autorizzate al fine di effettuare ogni intervento in piena sicurezza.

Le ditte che gestiscono le gru semoventi impegnate per le citate operazioni, devono essere iscritte al Registro ex art 68 Cod. Nav. e comprovare il collaudo periodico dei mezzi da parte delle autorità competenti.

I mezzi semoventi, se autorizzati a rimanere sull'ambito portuale nei periodi di inattività, devono sostare obbligatoriamente nell'area appositamente destinata e indicata nel regolamento del porto emanato dalla Autorità Marittima.

Art. 28 - Norme di sicurezza

Le unità ormeggiate a terra nell'ambito portuale in zone appositamente destinate devono poggiare su apposite invasature e rimanere sulle stesse per il periodo di sosta, con divieto di utilizzare tacche od altri sostegni provvisori.

Le unità devono avere serbatoi con tappi assicurati da lucchetto o altra analoga chiusura, tale disposizione può non essere osservata qualora i serbatoi siano degassificati.

A bordo delle imbarcazioni non devono essere lasciati:

- lattine d'olio, vernici, solventi, benzina o qualsiasi altro materiale infiammabile,

- serbatoi amovibili; se non a norma,

- razzi, fuochi a mano, boe di qualsiasi dimensione e tipologia, o altri artifici simili,

Le batterie di accumulatori devono essere staccate dal circuito; le sentine devono essere pulite ed asciutte.

E' vietata, altresì, la stesura di linee elettriche aeree per l'uso di utensili da lavoro senza l'espressa Autorizzazione, da parte del Comune, o gestore, che verrà concessa accertato che l'impianto risponda ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

Al termine del ricovero del natante per sosta così come configurata all'articolo 26 e dalla planimetria del presente regolamento, le aree devono essere lasciate libere da ogni ingombro ed opportunamente pulite.

Per ogni giorno di sosta dovuto ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento è dovuta una somma di € 25,00 per giorno (venticinque//00).

La permanenza dell'unità da diporto in condizioni sopra citate è consentita per un massimo di 10 giorni.

L'inosservanza alle predette disposizioni comporta il richiamo scritto da parte del Comune, l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la resa in pristino da parte del titolare dell'unità entro il termine previsto nel richiamo scritto.

In caso di versamento accidentale di idrocarburi in acqua o su altra area dell'ambito portuale, il responsabile deve dare immediato avviso al personale in servizio presso la struttura portuale che informerà tempestivamente l'Autorità Marittima e prenderà prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per limitare il danno curando di informare gli assegnatari diportisti delle unità più vicine.

Prima della messa in moto dei motori a benzina, il diportista assegnatario deve provvedere all'aerazione del vano motore. Il diportista deve anche verificare che nella sentina della propria unità non esistano residui o perdite di idrocarburi.

Per quanto concerne l'efficienza dello scafo, dell'apparato motore, dell'impianto elettrico, dell'impianto anti incendio, della sistemazione di bombole a gas e dei recipienti a pressione, le unità devono essere in regola con le prescrizioni di legge e quelle degli enti di classificazione.

Il rifornimento di carburante è vietato tassativamente nell'ambito portuale con qualsiasi modalità anche se parziale, sia esso effettuato a mezzo di serbatoi mobili anche se autotrasportati, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo.

In caso di assoluta necessità per mancanza completa di carburante, l'assegnatario diportista deve chiedere espressa autorizzazione all'Autorità Marittima previo assenso del Comune.

In caso di inizio di incendio a bordo, il diportista assegnatario o quelli delle unità vicine devono immediatamente fare il possibile per estinguere le fiamme avvisando nello stesso tempo il Comune o il gestore.

E' vietato l'impiego di fiamma ossiacetilenica e di saldatrice elettrica.

Le spese relative agli interventi operati dal Comune, o gestore, in conseguenza di incendi o inquinamenti sono a carico del diportista assegnatario responsabile oltre all'eventuale risarcimento di danni recati a terzi o agli arredi o opere del porto turistico.

TITOLO V

OBBLIGHI E SANZIONI

Art. 29 - Comportamento nell'ambito portuale

Ogni genere di disordine, vandalismo e condotta che possa pregiudicare la sicurezza e causare danno alle installazioni, è perseguito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia marittima e di ordine pubblico.

Ogni infrazione alle norme stabilite dal presente regolamento o al regolamento del porto emanato dalla Autorità Marittima, che causi danni a terzi, alle imbarcazioni o cose in genere, crea un'immediata obbligazione di risarcimento da parte del responsabile.

Qualora l'assegnatario di ormeggio commetta più di 3 (tre) infrazioni nell'arco di un anno, comporta l'avvio del procedimento da parte del Comune per la dichiarazione di decadenza del posto barca.

Art. 30 - Disposizioni sanzionatorie

I contravventori al presente Regolamento sono puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, ai sensi del Codice della Navigazione.

Le violazioni al presente regolamento e le conseguenti sanzioni sono accertate, contestate, applicate ed irrogate secondo i criteri ed i principi dettati dalla legge n° 689/81 e successive modifiche.

I contravventori sono tenuti responsabili per tutti i danni che si verificano in conseguenza della commessa violazione, salva ogni maggiore responsabilità civile o penale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Entrata in vigore abrogazione norma transitoria

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'espletamento della procedura ai fini dell'esecutività e della successiva pubblicazione all'albo del Comune.

Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, è applicato il Regolamento approvato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo con Ordinanza n

Fatti salvi i poteri propri dell'Autorità Marittima (Guardia Costiera – Delegazione di Spiaggia), il Comune si avvale della Polizia Municipale per il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e la prevenzione degli abusi che possono verificarsi all'interno del Porto.

Art. 32 - Pubblicità

Al presente regolamento è data la massima diffusione, tramite pubblicazione sul sito internet del Comune, affissione in punti ben visibili nell'ambito portuale e fornendone altresì copia a richiesta degli interessati.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
